

Spett.li  
**Clienti**  
Loro Sedi

Modena, li 20 Gennaio 2020

**OGGETTO: legge di bilancio 2020, L. 27.12.2019 n. 160 - principali novità**

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dal 01.01.2020. Di seguito si trasmette una sintesi delle principali novità.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014</b>	<p>La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario. Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica. Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dal 01.01.2020.</p> <p><u>Spese sostenute per lavoro dipendente</u></p> <p>Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– lavoro accessorio;</li><li>– lavoratori dipendenti e collaboratori;</li><li>– utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;</li><li>– somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.</li></ul> <p>Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro.</p> <p><u>Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati</u></p> <p>Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro. Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</p>

	<p><u>Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica</u></p> <p>Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l'accertamento è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).</p>
<b>Ripristino dell'ACE</b>	<p>La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l'ACE, già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti "solari"). L'agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.</p> <p>È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura del 1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.</p>
<b>Rivalutazione dei beni d'impresa</b>	<p>La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018;</li><li>- deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari", si tratta del bilancio al 31.12.2019).</li></ul> <p>Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);</li><li>- è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).</li></ul>
<b>Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale</b>	<p>Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta.</p>

	<p>L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</p> <p>L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.05.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono al 01.01.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).</p>
<p><b>Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU</b></p>	<p>Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.</p> <p><u>Deducibilità per il periodo d'imposta 2019 "solare"</u></p> <p>È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.</p> <p><u>Deducibilità per i periodi d'imposta successivi al 2019 "solare"</u></p> <p>La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");</li><li>- 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").</li></ul>
<p><b>Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit</b></p>	<p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 01.07.2020, la percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una</li></ul>

	<p>percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;</li><li>– per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;</li><li>– per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.</li></ul>
<b>Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione</b>	<p>Dal 01.01.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro);</li><li>– 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro).</li></ul> <p><u>Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri</u></p> <p>Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.</p>
<b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p><u>Misura dell'agevolazione</u></p> <p>Il credito d'imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– nella misura del 6% del costo;</li><li>– nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.</li></ul>

	<p>Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li><li>– 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.</li></ul> <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– nella misura del 15% del costo;</li><li>– nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.</li></ul> <p><u>Modalità di utilizzo dell’agevolazione</u></p> <p>Il credito d’imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;</li><li>– spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno);</li><li>– nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.</li></ul> <p><u>Dicitura in fattura</u></p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.</p>
<p><b>Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</b></p>	<p>Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.</p> <p><u>Misura dell’agevolazione</u></p>

	<p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;</li><li>- nel limite massimo di 3 milioni di euro.</li></ul> <p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;</li><li>- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.</li></ul> <p>Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;</li><li>- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.</li></ul> <p><u>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</u></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;</li><li>- in tre quote annuali di pari importo;</li><li>- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li><li>- subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.</li></ul>
<p style="text-align: center;"><b>Credito d'imposta per la formazione 4.0</b></p>	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p><u>Misura dell'agevolazione</u></p> <p>Alle piccole imprese (dipendenti &lt; 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nella misura del 50% delle spese ammissibili;</li><li>- nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.</li></ul> <p>Per le medie imprese (dipendenti &lt; 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in misura pari al 40% delle spese ammissibili;</li><li>- nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più</li></ul>

	<p>300.000,00 euro).</p> <p>Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– in misura pari al 30% delle spese ammissibili;</li><li>– nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).</li></ul> <p>Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.</p> <p><u>Eliminazione dell'obbligo dei contratti collettivi</u></p> <p>È stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.</p>
<b>Credito d'imposta per le fiere</b>	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.</p>
<b>Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")</b>	<p>È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;</li><li>– relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.</li></ul> <p>Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.</p> <p><u>Interventi agevolati</u></p> <p>La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.</p> <p>Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– sola pulitura;</li><li>– sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).</li></ul>

	<p><u>Assenza di limite massimo di spesa</u> Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.</p> <p><u>Ripartizione</u> La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.</p>
<b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga</b>	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2020.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dal 01.01.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p>
<b>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga</b>	<p>È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p>
<b>Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"</b>	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili". A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01.01.2019.</p>
<b>Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)</b>	<p>Dal 01.01.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;</li><li>– lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.</li></ul>
<b>Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile</b>	<p>A decorrere dal 01.01.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bonifico bancario o postale;</li><li>- ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</li></ul> <p><u>Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità</u></p> <p>La disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;</li><li>- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.</li></ul>
<b>Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo</b>	<p>Dal 01.01.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;</li><li>- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.</li></ul> <p>Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.</p> <p>Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- spese veterinarie;</li><li>- spese universitarie;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- spese per la pratica sportiva dei ragazzi.</li></ul> <p><u>Oneri esclusi dalla parametrizzazione al reddito complessivo</u></p> <p>Sono esclusi dalla parametrizzazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli oneri, come ad esempio gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale;</li><li>- le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.</li></ul> <p><u>Reddito complessivo</u></p> <p>A questi fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Si deve, invece, tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014;</li><li>- dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni".</li></ul>
<b>Cedolare secca</b>	<p>Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.</p> <p><u>Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%</u></p> <p>Si ricorda che la norma prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;</li><li>- siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli</li></ul>

	<p>inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).</p> <p><u><i>Cedolare secca sulle locazioni commerciali</i></u></p> <p>La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.</p>
<p><b>Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA</b></p>	<p>Per l'anno 2020 l'aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 25% a decorrere dal 01.01.2021;</li><li>- 26,5% a decorrere dal 01.01.2022.</li></ul> <p>Per l'anno 2020 è inoltre confermata l'aliquota IVA ridotta del 10%.</p> <p>Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dal 01.01.2021.</p>
<p><b>IVIE e IVAFE - Estensione dell'ambito soggettivo</b></p>	<p>La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.</p> <p>Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.</p> <p>A partire dal 01.01.2020, invece, esse saranno dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;</li><li>- dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).</li></ul>
<p><b>Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate</b></p>	<p>La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni.</p> <p>Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 01.01.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.06.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;</li><li>- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.</li></ul> <p>La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.</p>
<p><b>Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari</b></p>	<p>La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.</p> <p>Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.</p>

	<p>Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).</p>
<b>IUC e TASI - Abolizione</b>	<p>A decorrere dal 2020, è abolita la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.</p> <p>Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dal 01.01.2020 viene abolita la TASI.</p>
<b>“Nuova” IMU</b>	<p>Dal 01.01.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.</p> <p>Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– il presupposto impositivo;</li><li>– i soggetti passivi;</li><li>– la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;</li><li>– le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;</li><li>– le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;</li><li>– le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).</li></ul> <p><u>Aliquote IMU</u></p> <p>Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:</p>

- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);
- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.

Liquidazione dell'IMU

L'imposta è dovuta, per anni solari, in proporzione:

- alla quota di possesso;
- ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Ai fini della "nuova" IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.

Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno di trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

	<p>Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.04.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.</p> <p><u>Termini di versamento</u></p> <p>Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;</li><li>- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.</li></ul> <p>Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.</p> <p>Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p> <p><u>Modalità di versamento</u></p> <p>I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il modello F24;</li><li>- l'apposito bollettino postale;</li><li>- la piattaforma digitali mettere a disposizione dalle amministrazioni (quali ad esempio PagoPA).</li></ul> <p>Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.</p>
<b>Spese veterinarie - Aumento dell'importo massimo detraibile</b>	<p>Dal 01.01.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.</p>
<b>Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione</b>	<p>Dal 01.01.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento, per lo studio e la pratica</p>

<b>IRPEF del 19% dal 2021</b>	<p>della musica, per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– conservatori di musica,</li><li>– istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute;</li><li>– scuole di musica iscritte nei registri regionali;</li><li>– cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione;</li></ul> <p><u>Limite massimo di reddito e di spesa</u></p> <p>La detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;</li><li>– per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;</li><li>– anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).</li></ul>
<b>Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)</b>	<p>È istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (MACSI c.d. “plastic tax”).</p> <p>Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, invece, quei manufatti che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.</p> <p><u>Soggetti passivi</u></p> <p>Sono obbligati al pagamento dell’imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;</li><li>– per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell’UE, il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato;</li><li>– per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l’importatore.</li></ul> <p><u>Misura dell’imposta</u></p> <p>L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.</p> <p><u>Credito d’imposta</u></p>

	<p>Per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dal 01.01.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario.</p> <p><u>Disposizioni attuative</u> Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.</p> <p><u>Decorrenza della nuova imposta</u> La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo.</p>
<p><b>Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax")</b></p>	<p>È istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").</p> <p>Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;</li><li>- 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.</li></ul> <p><u>Insorgenza dell'obbligazione tributaria</u> L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, ai consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita (in tal caso, il fabbricante nazionale o il soggetto che provvede al condizionamento sono tenuti al pagamento);</li><li>- all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi UE (in tal</li></ul>

	<p>caso, l'acquirente è tenuto al pagamento);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non UE (in tal caso, l'importatore è tenuto al pagamento).</li></ul> <p>L'imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate.</p> <p><u>Misura dell'imposta</u></p> <p>L'imposta è fissata nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 10,00 euro per ettolitro, per i prodotti finiti;</li><li>– 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.</li></ul> <p><u>Disposizioni attuative</u></p> <p>Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p><u>Decorrenza della nuova imposta</u></p> <p>La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo.</p>
<p><b>Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")</b></p>	<p>A decorrere dal 01.01.2020 è prevista l'applicazione della nuova "imposta sui servizi digitali" (c.d. "web tax").</p> <p><u>Ambito oggettivo</u></p> <p>L'imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;</li><li>– messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;</li><li>– trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.</li></ul> <p><u>Ambito soggettivo</u></p> <p>L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai suddetti servizi, quando</p>

	<p>contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;</li><li>▪ un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;</li></ul></li><li>- l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile.</li></ul> <p><u>Misura e applicazione dell'imposta</u> L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.</p> <p><u>Versamento dell'imposta e obblighi dichiarativi</u> Il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.</p> <p><u>Provvedimenti attuativi</u> Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo.</p>
<p><b>Sport bonus</b></p>	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.</p>

Lo Studio restando a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento si rendesse necessario, porge cordiali saluti.

Burani & Lancellotti  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

